

# COVID-19

# L'ORDINANZA MASCHERINE

LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA  
DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 28 APRILE 2022



**L'ordinanza produce effetti a **partire dal 1° maggio 2022** e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Le disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il 1° maggio, inoltre, sarà sospeso anche l'obbligo del Green pass.**

# MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIA

## Mezzi di trasporto

**Obbligo per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo**

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

# MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIA

## Spettacoli al chiuso, cinema e teatri

**Obbligo per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.**

# MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIA

## Strutture sanitarie e Rsa

**Obbligo per i lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.**

# MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIA

## Scuola

**A scuola la mascherina resta obbligatoria, come prevede la legge già in vigore. Gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarla fino a fine anno scolastico.**

# MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORIA

## Luoghi di lavoro

**Le mascherine saranno invece “raccomandate” in tutte le altre situazioni con rischio di contagio. Al lavoro valgono i protocolli tra imprese e sindacato che potranno essere aggiornati che prevedono tanto l’obbligo di mascherina chirurgica quanto il distanziamento di un metro come principali azioni di contenimento.**

# MASCHERINA FFP2 **NON OBBLIGATORIA**

**Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:**

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.